

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g...../2022 promossa da:

XXX (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. CHINNI FRANCESCO

ATTORE

Contro

YYY S.R.L. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. VILLANI SALVATORE VITO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13-05-2022, XXX Turi conveniva in giudizio YYY srl, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta in data 04-12-2019, con inquadramento nel Livello A1 del C.C.N.L. Metalmeccanica Cisal e mansioni di Impiegato Commerciale Export Manager.

Affermava poi che la società convenuta, con lettere del 03-11-2021 e 30-11-2021, gli aveva intimato due successivi licenziamenti per asserito giustificato motivo soggettivo, in assenza di qualunque contestazione disciplinare.

Precisava che la medesima società convenuta aveva più di 15 dipendenti, e che il ricorrente aveva provveduto ad impugnare i licenziamenti intimati, con atti del 17-11-2021 e 06-12-2021.

Eccepiva la nullità dei licenziamenti intimati, per violazione dell'art. 7 della Legge N°300/1970, posto che gli stessi non erano stati preceduti da contestazione disciplinare e da rituale procedimento disciplinare.

Eccepiva poi in ogni caso, l'insussistenza dei fatti materiali posti a fondamento dei suddetti licenziamenti, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità dei licenziamenti intimati e condannasse la società convenuta alla reintegra del ricorrente ed al risarcimento del danno.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio YYY srl, affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

Deduceva poi che i fatti disciplinarmente rilevanti, presupposto dei licenziamenti intimati, erano stati ritualmente contestati al ricorrente con e. mail del 23-06-2021, del 12-07-2021, del 04-08-2021, del 20-10-2021, del 21-10-2021, 04-11-2021, inviate all'indirizzo di posta ordinaria del ricorrente ed all'indirizzo di posta aziendale dello stesso ricorrente, che non erano stati oggetto di contestazione da parte del dipendente, che aveva prestato acquiescenza.

Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

Proponeva poi domanda riconvenzionale per asseriti danni, nei confronti del ricorrente XXX, affermando che lo stesso, nell'ottobre 2021, aveva fornito al direttore Tecnico dell'azienda, signor ZZZ, dati errati inerenti un appalto, che avevano determinato la perdita dell'appalto stesso, avente un valore di Euro 91.800,00.

Chiedeva pertanto la condanna in via riconvenzionale del ricorrente, al risarcimento del danno.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio XXX sulla domanda riconvenzionale, affermandone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta sulla domanda riconvenzionale.

In particolare, rilevava la genericità ed indeterminatezza della domanda e la mancanza radicale degli elementi identificativi della condotta, degli effetti e del danno asseritamente subito.

Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 23-01-2023, 01-03-2023, 20-03-2023, 20-11-2023, 28-12-2023 e 04-01-2024.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata dalle parti ed in particolare dalla documentazione depositata da parte convenuta è emerso ed è incontestato che i fatti presupposto dei licenziamenti disciplinari intimati e della stessa domanda riconvenzionale, sono stati contestati al ricorrente, unicamente con e mail del 23-06-2021, del 12-07-2021, del 04-08-2021, del 20-10-2021, del

21-10-2021 e del 04-11-2021, inviate all'indirizzo di posta ordinaria non certificata del ricorrente ed all'indirizzo di posta aziendale non certificata dello stesso ricorrente, signor XXX, in assenza peraltro di elementi certi circa l'effettivo ricevimento da parte del ricorrente, delle predette missive.

E' poi emerso che il ricorrente XXX ha dichiarato nel ricorso introduttivo di non avere mai ricevuto le contestazioni disciplinari in oggetto, e la società convenuta non ha fornito alcun ulteriore elemento idoneo a provare la sussistenza e tempestività delle contestazioni disciplinari presupposto dei licenziamenti intimati e della domanda riconvenzionale proposta, avendo depositato in fotocopia, unicamente asserite ricevute di accettazione del sistema informatico della stessa società convenuta.

Ciò posto, osserva il Tribunale che difetta radicalmente qualunque prova certa della avvenuta comunicazione da parte della società convenuta e del ricevimento da parte del ricorrente, delle contestazioni disciplinari presupposto (Cass Sez. Un. N°14916/2016 e Cass.

N°15345/2023), con la conseguenza che vi violazione dell'art. 7 della Legge N°300/1970, per la mancanza della i previa contestazione dell'addebito disciplinare. Tale mancanza impone di ritenere insussistente il fatto contestato, con conseguente applicazione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N°23/2015(Cass.N°4879/2020 costante sul punto).

Pertanto vengono annullati i licenziamenti intimati al ricorrente rispettivamente in data del 03-11-2021 ed in data 30-11-2021, e la società convenuta viene condannata alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni o in mansioni equivalenti, ed al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto lorde, dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Ista, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta da YYY srl nei confronti di XXX, osserva il Tribunale che la stessa è del tutto generica ed indeterminata, difettando radicalmente degli elementi specifici identificativi della condotta, degli effetti e del danno asseritamente subito.

Pertanto la domanda riconvenzionale viene respinta.

La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in Euro 2.300,00 sulla base delle buste paga depositate.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, annulla i licenziamenti intimati da YYY srl a XXX, in data 03-11-2021 e 30-11-2021.

Condanna YYY srl alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.

Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 2.300,00.

Respinge le domande riconvenzionali proposte da YYY srl contro XXX.

Condanna YYY srl alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.

Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.

BOLOGNA 04-01-2024

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini